



# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

**COPIA**

## ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 31

Seduta 29-06-2020

Sessione: di Ordinaria CONVOCAZIONE

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente	
Fabrizio Borghi	Consigliere	Assente	
Claudia Cappellari	Consigliere	Presente	
Giulia Continati	Consigliere	Presente	
Andrea Dalporto	Consigliere	Presente	
Elisa Guaiumi	Consigliere	Presente	
Graziano Massaretti	Consigliere	Assente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente	
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente	
Camilla Soncini	Consigliere	Assente	
Marco Soncini	Consigliere	Presente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
Totale		Pr. 10	As. 3

Assiste alla adunanza che si svolge in collegamento telematico, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dal Decreto Sindacale prot. n. 7366 del 13.05.2020, il Segretario Comunale dott. Franco Cardamone il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### OGGETTO

**CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 .**

Il Sindaco introduce il punto n. 2 all'ordine del giorno : 'Corrispettivo per rifiuti anno 2020- conferma tariffe anno 2019' e propone la trattazione congiuntamente al punto n. 3 'Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. perché l'argomento è legato alla variazione di bilancio ma precisa che la votazione avverrà separatamente. Lascia la parola all'assessore Rivaroli.

Illustra l'argomento l'assessore Tonino Rivaroli.

Interviene il consigliere Elisa Guaiumi.

Replica l'assessore Tonino Rivaroli.

Interviene nuovamente il consigliere Elisa Guaiumi.

Al termine nessun altro interviene e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuovo tributo comunale in tre diverse entrate: IMU, TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Preso atto che per la parte rifiuti ai sensi dell'art.1, comma 668 della Legge 147/2013, avendo il Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i rifiuti ;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Vista la Legge 205/2017 art. 1 comma 527, con cui sono state assegnate all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti e assimilati;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

Visto, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe del Corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI dell'anno 2020;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe del corrispettivo devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Dato atto che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

Considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire il corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe anno 2020;

Visto che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modifiche in Legge 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;



- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che *«i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

Considerato che:

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all'art. 1 le riduzioni obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:
  - 1 il punto 1.5 della delibera tratta il caso delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale; in tale evenienza è disposto che si provveda *“a parità di cose la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”*; detto in altri termini, anche in tale ipotesi occorre riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura;
- l'art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per

emergenza COVID-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche - riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) della delibera - ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività; per tali attività è riconosciuta una riduzione , solo *«in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19»*;

Visto che l'Ufficio Tributi del Comune ha provveduto ad effettuare una stima della riduzioni obbligatorie previste da ARERA nelle tabelle 1a , 1b e tabella 2 e dai dati in possesso tale riduzione ammonta ad € 27.000,00, e che tale somma trova già copertura nel bilancio conseguentemente alla variazione del 29.06.2020;

Considerato che:

- la delibera n. 158 prevede, al punto 1.5 dell'art. 1 per i Comuni in cui vige la tariffa corrispettiva l'obbligo di porre a zero la parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e dai dati emerge un periodo medio di chiusura che varia tra i 50 ed i 80 giorni, a seconda delle varie categorie di utenze non domestiche;
- il riconoscimento della riduzione del 25% della tariffa variabile sia della variabile 1 che della variabile 2 , corrispondente ad una riduzione di tre mesi, rappresenta pertanto una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;
- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;
- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda l'ulteriore riduzione decisa dal Comune, per quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

Accertato che il raggruppamento Temporaneo d'Impresa Aprica S.p.A – A2A Ambiente S.p.A. è il gestore del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI dal 01.02.2017;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del corrispettivo in luogo della TARI

dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32/14 e successivamente modificato con DCC n. 16/2015 e n. 17/2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019: "Corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI. Tariffe anno 2019";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019: "Approvazione del piano finanziario Corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI";

Ritenuto per la complessità del quadro di riferimento ampiamente richiamato nelle premesse originato dalle criticità generate dall'emergenza COVID- 19, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, opportuno:

- ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;
- di prevedere e dare atto che il soggetto gestore, APRICA A2A, provvederà all'applicazione della deliberazione 158/2020 con le riduzioni in essa individuate per utenze non domestiche, in ragione di quanto disposto giusto art. 1.5 della deliberazione anzi detta, azzerando la quota variabile 1 e quota variabile 2 per il periodo di sospensione delle attività previsto in mesi 3;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico, in data 22.06.2020 sulla variazione di bilancio che prevede la copertura dei costi delle riduzioni per le utenze non domestiche ai sensi della Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 660;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata su supporto elettronico (art. 38 del Regolamento del Consiglio comunale) e pubblicata sul Sito Internet del Comune;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 160/2019;

Visto il DL 18/2020 convertito con modifiche nella Legge 27/2020;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti 0, contrari n. 1 (Elisa Guaiumi), espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti n. 10 su n. 13 assegnati ed in carica,

### **D E L I B E R A**

1. di confermare per l'anno 2020, per i motivi espressi in premessa, le tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della tari approvate per l'anno 2019 con deliberazione consigliere n. 11 del 29.03.2019;
2. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del pef per l'anno 2020;
3. di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. di approvare per la emissione 2020 la seguente rateizzazione:  
scadenza rata unica entro il 31/08/2020 o in 3 rate con scadenza rispettivamente al 31/08/2020, 31/10/2020 e 31/12/2020;
5. di prevedere e dare atto che il soggetto gestore, APRICA A2A, provvederà all'applicazione della deliberazione 158/2020 con le riduzioni in essa individuate per utenze non domestiche, azzerando la quota variabile per una quota corrispondente ad un periodo di sospensione delle attività pari a mesi 3, in ragione di quanto disposto giusto art. 1.5 della deliberazione anzi detta;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

\*o\*o\*o\*o

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Elisa Guaiumi) espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti n. 10 su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

\*o\*o\*o\*o







Via Grocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## Seduta di Consiglio Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

**OGGETTO : CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA  
TARIFE ANNO 2019 .**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore  
AA.GG. – Finanziario  
F.to Dott. Giuseppe Cazzavillan

Lì, 23-06-2020

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore  
AA.GG. – Finanziario  
F.to Dott. Giuseppe Cazzavillan

Lì, 23-06-2020



# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

(F.to Dott. Franco Cardamone)

Il Sindaco

(F.to Dott. Valerio Primavori)

## ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ostiglia, li 10 LUG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Franco Cardamone)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio online il  
rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

e vi

Ostiglia, li

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali-Finanziario  
(F.to Dott. Giuseppe Cazzavillan)

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

## ATTESTA

- che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di

pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Franco Cardamone)